



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **833** Reg. Determinazioni

Registrato in data **04/05/2019**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.:
- ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI LEVATE STRADA CASCINA BENAGLIA, N. 1 NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13, R12 , R4 E SMALTIMENTO D15 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SMI.
- ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA PROVENIENTI DAL MEDESIMO IMPIANTO.
TITOLARE LA DITTA BON METAL RECUPERI S.R.L. SEDE LEGALE IN COMUNE DI LEVATE STRADA CASCINA BENAGLIA, N.1.

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19/12/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 31/12/2017 e fino al 31/12/2019, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente della Provincia n. 236 del 15/11/2017;

RICHIAMATI:

- ✓ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- ✓ la Dec. della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- ✓ la Dir. 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- ✓ la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- ✓ la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- ✓ la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- ✓ il R.R. n. 3 del 24/03/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- ✓ il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- ✓ il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- ✓ la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- ✓ il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- ✓ la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
- ✓ la L. 30/12/2008, n. 210;

- ✓ la L. 24/01/2011, n. 1;
- ✓ il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- ✓ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- ✓ la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- ✓ il D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- ✓ la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- ✓ la D.D. n. 2100 del 18/11/2017 avente per oggetto “*DPR 13.03.2013 n. 59, Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Bon Metal Recuperi S.R.L. sede legale ed insediamento ubicati in Comune di Levate Via Strada Cascina Benaglia, N.1;*”
- ✓ la nota provinciale prot. n. 8688 del 12/02/2018 di accettazione della fideiussione n. 2799731111 del 01/02/2018 emessa dalla SACE BT SPA;

VISTA l'istanza datata 13/06/2018 (in atti provinciali al prot. n. 36942 del 14/06/2018), successivamente integrata, presentata dalla ditta BON METAL RECUPERI S.R.L. con sede legale in Comune di Levate Strada Cascina Benaglia n. 1, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero e smaltimento, da ubicarsi in Comune di Levate Strada Cascina Benaglia n. 1, nonché l'autorizzazione:

- ✓ all'esercizio di operazioni di recupero (R13, R12, R4) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi;
- ✓ allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;

PRESO ATTO:

- ✓ dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che:
 - le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'**ALLEGATO A – Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia di Bergamo, calcolato

adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, è pari a complessivi € 142.000,39 (centoquarantaduemila/39), così ripartito:

- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 135 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 23.843,70;
- messa in riserva (R13) di 2.690 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 47.505,40;
- operazioni di recupero (R4/R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 75.400 t/anno, pari a € 70.651,29.

- ✓ dell'istruttoria dell'ATO della Provincia di Bergamo (**ALLEGATO B – emissioni idriche in pubblica fognatura**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i dati progettuali, le osservazioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 23/11/2018 e del 20/12/2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO che l'autorizzazione agli scarichi idrici derivanti dallo stesso insediamento, costituiti da acque di prima pioggia con recapito in pubblica fognatura, possa essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- ✓ le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici sopra richiamati;
- ✓ la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

VISTI gli esiti delle verifiche antimafia dalle quali è emerso che non sussistono a carico della ditta le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca dell'autorizzazione, di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1 di approvare il progetto ed autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta **BON METAL RECUPERI S.R.L.** con sede legale in Comune di Levate Strada Cascina Benaglia n. 1:
 - a) alla realizzazione dell'impianto sito in Comune di Levate Strada Cascina Benaglia n. 1 e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12 e R4) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A – Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia provenienti dal sopraddetto insediamento, in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO B – Emissioni idriche in pubblica**

- fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di stabilire che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione di cui al punto che precede è valida per 10 (dieci) anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della sua scadenza;
 - 3 di stabilire che il presente provvedimento decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
 - ✓ non inizi i lavori previsti entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
 - ✓ non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - 4 di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 1, lettera a), potrà essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori, che la ditta BON METAL RECUPERI S.r.l. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Levate e all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo. Tale termine potrà essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio;
 - 5 di stabilire che contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al punto precedente, dovrà essere presentata una fidejussione per un importo complessivo di € 142.000,39 (centoquarantaduemila/39), la quale dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del presente provvedimento;
 - 6 la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di assunzione del presente atto, dovrà essere presentata e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004;
 - 7 di stabilire che l'accettazione della fidejussione verrà comunicata contestualmente al rilascio del nulla-osta all'esercizio di cui al precedente punto 4);
 - 8 di stabilire che con l'avvio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento cesserà di avere efficacia la D.D. n. 2100 del 18/11/2017 avente per oggetto "*DPR 13.03.2013 n. 59, Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta BON METAL RECUPERI S.R.L. con sede legale ed insediamento ubicati in Comune di Levate Via Strada Cascina Benaglia, 1*";
 - 9 di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al precedente punto 6), verrà svincolata la fideiussione n. 2799731111 del 01/02/2018 emessa da SCAEBT SPA, prestata secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 e relativa all'attività svolta in forza della sopracitata D.D. n. 2100 del 18/11/2017;
 - 10 di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
 - 11 di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;

- 12 di prescrivere che:
- ✓ gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e dai RR.RR. nn. 3 e 4 del 24/03/2006 e s.m.i.;
 - ✓ le emissioni dovranno essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e dovranno rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte V, e successive norme applicative;
 - ✓ le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - ✓ dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956
 - ✓ dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- 13 di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
- 14 di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 15 di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 16 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
- 17 di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
- 18 di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
- 19 di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al soggetto interessato;
- 20 di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
- 21 di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia D.G. Ambiente,

Comune di Levate, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, ATO Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, UNIACQUE, SACBO S.P.A., ENAC – DIREZIONE OPERAZIONI NORD, ENAV (AREA A.I.S.), AERONAUTICA MILITARE;

- 22 di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A – Rifiuti

ALLEGATO B – Autorizzazione allo scarico

IL DIRIGENTE

Dr. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

ALLEGATO A - Rifiuti

PROVINCIA DI BERGAMO Settore Ambiente Servizio Rifiuti

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI LEVATE STRADA CASCINA BENAGLIA, N. 1 NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13, R12 E R4 E SMALTIMENTO D15 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SMI. TITOLARE LA DITTA BON METAL RECUPERI S.R.L. SEDE LEGALE IN COMUNE DI LEVATE VIA STRADA CASCINA BENAGLIA, N.1.

SCHEDA TECNICA RIFIUTI

DITTA RICHIEDENTE:	BON METAL RECUPERI S.R.L.;
SEDE LEGALE:	STRADA CASCINA BENAGLIA, N. 1 – LEVATE;
INSEDIAMENTO:	STRADA CASCINA BENAGLIA, N. 1 – LEVATE;
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA:	13/06/2018 (in atti provinciali in data 14/06/2018 prot. n. 36942);
INTEGRAZIONE DATI:	20/06/2018 (in atti provinciali in data 21/06/2018 prot. n. 38630); 24/07/2018 (in atti provinciali in data 24/07/2018 prot. n. 46752); 26/10/2018 (in atti provinciali in data 29/10/2018 prot. n. 67573); 21/11/2018 (in atti provinciali in data 23/11/2018 prot. n. 73975); 05/12/2018 (in atti provinciali in data 10/12/2018 prot. n. 77820); 22/01/2019 (in atti provinciali in data 23/01/2019 prot. n. 4480).

1 PREMESSA

La Ditta BON METAL RECUPERI S.R.L. è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti dal 17/02/2010 alla posizione n. 233.

Attualmente la Ditta svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Levate Cascina Benaglia, n. 1 in forza del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato con D.D. n. 2100 del 18/11/2017.

Con istanza in data 13/06/2018, successivamente integrata, la Ditta ha chiesto "l'approvazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152:

- ✓ del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto da ubicarsi in Comune di Levate Strada Cascina Benaglia, n. 1 per lo svolgimento di operazioni di recupero R13, R12, R4 e messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 di rifiuti decadenti dal trattamento, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. 152/2006;
- ✓ dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del R.R. 4/06".

Rispetto all'attività di recupero rifiuti attualmente svolta la Ditta intende apportare le seguenti varianti:

- ✓ ampliamento delle aree adibite all'attività di recupero e smaltimento rifiuti passando da 2.528 mq a 4.400 mq;
- ✓ riorganizzazione delle aree destinate all'attività di recupero e smaltimento rifiuti;

- ✓ adeguamento del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue;
- ✓ introduzione dell'operazione di recupero (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 43.500 t;
- ✓ aumento a 31.900 t/anno dei quantitativi di rifiuti non pericolosi sottoposti ad attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13);
- ✓ integrazione dei codici EER ritirabili;
- ✓ aumento della quantità istantanea di messa in riserva (R13) che passerà dagli attuali 276 mc ai futuri 2690 mc per i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e 135 mc per i rifiuti decadenti dall'attività;
- ✓ introduzione dell'operazione (D15) riferita ai soli rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività per un quantitativo massimo istantaneo pari a 20 mc.

2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2100 DEL 18/11/2017

La Ditta è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti per le attività ed i quantitativi indicati nella tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI INDIVIDUATA NELL'ALL. 1 AL D.M. 5.2.98	EER	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QUANTITATIVO MASSIMO ANNUO	POTENZIALITÀ DEL DEPOSITO
3.1: <i>rifiuti di ferro acciaio e ghisa</i>	120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299, 120199	R13/R4	10.000 t (pari a 12.000 mc)	100 t (pari a 120 mc)
3.2: <i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dal codice 120199, 100899	R13/R4	7.000 t (pari a 7.000 mc)	90 t (pari a 90 mc)
1.1: <i>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi</i>	150101, 150105, 150106, 200101	R13	300 t (pari a 450 mc)	3 t (pari a 4,5 mc)

2.1: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102,	R13	300 t (pari a 300 mc)	10 t (pari a 10 mc)
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160116, 160117, 160118, 160122	R13	300 t (pari a 405 mc)	10 t (pari a 13,5 mc)
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	300 t (pari a 383 mc)	4,5 t (pari a 5,75 mc)
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC Non soggetti al D.Lgs 49/2014 (ex D.lgs.151/2005)	160216, 160214,	R13	300 t (pari a 400 mc)	6 t (pari a 8 mc)
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	300 t (pari a 450 mc)	2 t (pari a 3 mc)
6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	070213, 160119, 120105	R13	90 t (pari a 135 mc)	2 t (pari a 3 mc)
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 150103, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	R13	300 t (pari a 600 mc)	4 t (pari a 8 mc)

3 DESCRIZIONE DELLE VARIANTI

3.1 Ampliamento delle aree adibite all'attività di recupero e smaltimento rifiuti passando da 2.528 mq a 4.400 mq.

L'ampliamento consiste nella realizzazione di una nuova pavimentazione a Sud/Ovest ed a Nord (zona dove è previsto l'adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche) e nell'utilizzo della parte di capannone B attualmente non utilizzata. A seguito dell'ampliamento la superficie globale dell'insediamento sarà corrispondente a circa 4.400 mq rispetto agli attuali 2.528 mq. Parte dell'ampliamento in progetto consiste nell'utilizzo totale del capannone B (che passa da 591 mq attualmente utilizzati ai futuri 1.183 mq). Anche 300 mq corrispondenti all'area rettangolare sita tra il piazzale pavimentato in calcestruzzo e la strada comunale posta al confine nord dell'insediamento sono stati ricompresi nel perimetro dell'impianto e mantenuti a verde. Le nuove pavimentazioni, corrispondenti a 822 mq circa, determineranno nuova superficie scolante di 2.285 mq contro i 1.463 mq utilizzati nell'attuale esercizio.

3.2 Riorganizzazione delle aree destinate all'attività di recupero e smaltimento rifiuti includendo anche le nuove aree di cui al punto precedente ed un'ulteriore porzione di capannone.

3.3 Adeguamento del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue che è stato progettato e dimensionato per raccogliere le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla superficie scolante di 2.285 mq contro 1.463 mq utilizzati nell'attuale esercizio.

3.4 Introduzione dell'operazione di recupero (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 43.500 t.

3.5 Aumento a 31.900 t/anno dei quantitativi di rifiuti non pericolosi sottoposti ad attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13).

3.6 Integrazione dei rifiuti in ingresso con i codici EER 020104, 020110, 040221, 040222, 070299, 120121, 150109, 150203, 160103, 160214, 160304, 160801, 160803, 170604, 170802, 170904, 191001, 191208, 191212, 200136, 200307.

3.7 Aumento della quantità istantanea di messa in riserva (R13) dagli attuali 276 mc ai futuri 2.690 mc per i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e 135 mc per i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero.

3.8 Introduzione dell'operazione (D15) riferita ai soli rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività per un quantitativo massimo istantaneo pari a 20 mc.

4 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO CON LE VARIANTI RICHIESTE

4.1 Riferimenti catastali

L'area su cui insiste l'impianto è individuata catastalmente sul foglio n. 5 con il mappale n. 28 (parte) e il mappale n. 970 nel Comune censuario di Levate.

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Levate prot. n. 5391 del 08/11/2018 si rileva che le predette aree, perimetrare di rosso nella tav. 02_ Elaborato planivolumetrico allegata al medesimo certificato, hanno la destinazione urbanistica di seguito indicata: "*Sistema della Produzione – Pc _ produttivo consolidato (art. 4.2.1 delle R.nta)*".

4.2 Descrizione delle aree e delle strutture esistenti

La Ditta dispone di un complesso produttivo avente una superficie complessiva di 4.400 mq costituito da due capannoni ed annessi piazzali parzialmente pavimentati.

Il capannone “A”, avente altezza interna di circa 6,58 m, è realizzato con struttura portante prefabbricata in cls ed integralmente tamponato, ad esclusione delle finestrate e degli accessi, con pannelli prefabbricati in calcestruzzo, con copertura in tegoli prefabbricati. La pavimentazione interna al capannone è realizzata in massetto di calcestruzzo e dotata di un pozzetto a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti.

Il capannone “B”, avente altezza interna di circa 7,13 m, è realizzato con struttura portante prefabbricata in cls ed integralmente tamponato, ad esclusione delle finestrate e degli accessi, con muratura in cemento armato, con copertura in tegoli prefabbricati. La pavimentazione interna al capannone è realizzata in massetto di calcestruzzo e dotata di un sistema di raccolta a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti. Sul lato nord del capannone è presente una tettoia realizzata con struttura portante in prismi e copertura in materiale plastico.

La porzione esterna di pertinenza dei capannoni e tettoia, per la quota impermeabile (pavimentazione in cls), sarà adibita all’attività di gestione rifiuti, all’accesso, alla manovra, al transito e alla sosta dei mezzi; mentre la restante superficie scoperta, posta in parte a nord ed in parte a sud dell’insediamento, sarà drenante.

I piazzali con pavimentazione impermeabile in cls sono dotati di sistema di contenimento e raccolta delle acque di dilavamento, costituito da cordoli di contenimento e/o adeguate pendenze della pavimentazione atte a convogliare le acque in apposite caditoie di raccolta distribuite sulla superficie e da cordoli e/o muretti in cls posti perimetralmente alle aree pavimentate.

L’insediamento risulta delimitato:

- ✓ a sud, ove si trovano anche gli accessi, da muretto in cls con soprastante ringhiera metallica;
- ✓ a ovest: in parte da muretto in cls con soprastante ringhiera metallica, in parte dalla parete ovest del capannone “A” esistente e in parte da muro in blocchi prefabbricati di cls;
- ✓ a nord: in parte da muretto in cls con soprastante rete metallica plastificata, in parte dalla parete nord del capannone “A” esistente, in parte da cancello in ferro a protezione di un accesso secondario su Strada Cascina Parrocchiale (non utilizzato per le attività di transito) e in parte dalla parete nord del capannone “B” esistente;
- ✓ a est: in parte da muro in blocchi prefabbricati di cls, in parte dalla parete est del capannone “B” esistente, in parte da muro in prismi intonacato ed in parte da muretti con in cls con sovrastata ringhiera metallica plastificata.

L’area interessata dall’impianto sarà distribuita come di seguito riportato:

Superficie coperta

- ✓ capannone A: circa mq. 475,00;
- ✓ capannone B: circa mq. 1.183,00;
- ✓ tettoia: circa mq 100;

Superficie scoperta permeabile

- ✓ area a verde posta a nord: circa mq. 300,00;
- ✓ aiuola posta a sud: circa mq. 57,00;

Superficie scoperta impermeabile

- ✓ piazzale in cls: circa mq. 2.285,00.

Come già avviene attualmente, verranno recapitate in fognatura anche le acque meteoriche di

dilavamento della zona cani (65 mq) esterna al perimetro oggetto di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

4.3 Sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue

Si veda l'**ALLEGATO B – Emissioni idriche in pubblica fognatura** predisposto da ATO che contiene i dati progettuali, le osservazioni e le prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento.

4.4 Autorizzazione edilizie acquisite per la realizzazione delle strutture nello stato di fatto

La Ditta ha trasmesso perizia tecnica giurata datata 08/06/2018 nella quale il Geom. Alessandro Terzi, iscritto all'ordine dei geometri della Provincia di Bergamo al n. 3962, attesta, fra l'altro, che:

1) Oggetto della perizia

In riferimento alla documentazione da depositare agli atti della Provincia di Bergamo per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla realizzazione dell'impianto in Levate (BG) Via strada Cascina Benaglia 1, si rende necessario:

Attestare la regolarità delle opere edilizie indicate nelle tavole:

Tavola 1 A – Planimetria generale stato di Fatto

Tavola 2 A – capannone A pianta – prospetti e sezioni stato di fatto;

Tavola 3 A – capannone B pianta –prospetti e sezioni stato di fatto;

relative allo stato di fatto realizzato (...)

2) Descrizione atti autorizzativi

gli immobili industriali e la relativa area di pertinenza presenti nello stato di fatto, ricadenti nell'area perimetrata con linea tratteggiata in colore rosso sulla 1B – Planimetria generale stato di fatto, sono conformi ai seguenti atti assentiti dal Comune di Levate:

✓ DIA n. 451/08 del 08/05/2008,

✓ DIA di variante n. 513/09 del 14/10/2009,

✓ SCIA n. 06/2015 del 30/09/2015 prot.n. 4713,

✓ DIA n. 448/08 del 30/04/2008,

✓ DIA di variante n. 514/09 del 14/10/2009,

✓ SCIA n. 815 del 12/02/2018.

3) Verifica documentazione

In data 15/05/2018 ore 11.00 ho esaminato le opere edilizie indicate nelle tavole (.....), rappresentative dello stato di fatto, da depositare agli atti della Provincia di Bergamo per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e ne attesto la congruità alle opere realizzate nonché la regolarità agli atti richiamati al precedente paragrafo 2 – descrizione titoli abilitativi”.

4.5 Disponibilità delle aree

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà datata 22/01/2019 il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato “la piena disponibilità, per la durata minima di 11 anni, dell'area sede dell'impianto in base:

✓ all'atto di compravendita registrato a Bergamo 2 il 10 aprile 2008 al n. 6396 serie IT (mappale 970);

✓ al contratto di locazione stipulato con la S.I.G.I Immobiliare Srl (mappale 28)”.

5 DESCRIZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI (COMPENSIVA DELLE VARIANTI RICHIESTE)

5.1 Verranno effettuate operazioni di:

- ✓ R13 Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- ✓ R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12; (è precisato che si tratta di operazioni preliminari al recupero quali la separazione, cernita e/o adeguamento volumetrico);
- ✓ R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- ✓ R13 Messa in riserva e/o D15 deposito preliminare e/o deposito temporaneo, nel rispetto delle modalità e disciplinate dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento.

5.2 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi (EER) in ingresso all'impianto per essere sottoposti alle varie operazioni R13, R12 e R4, le relative eventuali limitazioni nonché le norme di riferimento per l'eventuale cessata qualifica di rifiuto sono individuati nella seguente tabella.

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
		R13	R12	R4		R4-R12	Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	*	*		Selezione cernita e adeguamento volumetrico	//	//	
02 01 10	Rifiuti metallici	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	*	*		Selezione cernita	//	//	
03 01 05 ¹	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	*	*		Selezione cernita	//	//	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	*	*		Selezione cernita	//	//	
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	*	*		Selezione cernita	//	//	
07 02 13	Rifiuti plastici	*	*		Selezione cernita	//	//	
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>limitatamente a scarti di produzione (tagli,</i>	*	*		Selezione cernita	//	//	

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4	R4-R12	Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	Tipi materiali
	<i>rifili, matasse, prove di produzione, fine bobina, matorozze) di natura plastica e Scarti, ritagli, sfridi e sbavature di gomma</i>							
10 02 10	Scaglie di laminazione	*			//	//	//	
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a scarti di produzione (tagli, rifili, prove di produzione, fine bobina) e cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi derivanti dalla metallurgia termica	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI	UE n° 333/2011	ferro, acciaio
12 01 02 ¹	Polveri e particolato di materiali ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI	UE n° 333/2011	ferro, acciaio
12 01 03 ¹	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
12 01 04 ¹	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	*	*		Selezione cernita	//	//	
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce	*	*		Selezione cernita	//	//	

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4	R4-R12	Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	Tipi materiali
	12 01 20							
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, Lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli</i>	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	*	*		Selezione cernita	//	//	
15 01 02	Imballaggi in plastica	*	*		Selezione cernita	//	//	
15 01 03	Imballaggi in legno	*	*		Selezione cernita e adeguamento volumetrico	//	//	
15 01 04	Imballaggi metallici	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
15 01 05	Imballaggi compositi	*	*		Selezione cernita	//	//	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti (R4 riferibile alla frazione metallica)	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
15 01 07	Imballaggi in vetro	*	*		Selezione cernita e adeguamento volumetrico	//	//	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	*	*		Selezione cernita	//	//	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	*	*		Selezione cernita	//	//	

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4	R4-R12	Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	Tipi materiali
16 01 03	Pneumatici fuori uso	*			//	//	//	
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto <i>limitatamente a quelli già bonificati</i>	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
16 01 17	Metalli ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI	UE n° 333/2011	ferro, acciaio,
16 01 18	Metalli non ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	alluminio rame e leghe di rame
16 01 19	Plastica	*	*		Selezione cernita	//	//	
16 01 20	Vetro	*	*		Selezione cernita	//	//	
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti <i>limitatamente a componenti di veicoli a motore, quali cambi, motori, differenziali cofani, portiere</i>	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13 (RAEE rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)	*			//	//	//	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4	R4-R12	Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	Tipi materiali
16 03 04	“Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (R4 limitatamente a rifiuti metallici) ”	*	*	*	Selezione cernita	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	*	*		Selezione cernita	//	//	
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	*	*		Selezione cernita	//	//	
17 02 01	Legno	*	*		Selezione cernita	//	//	
17 02 02	Vetro	*	*		Selezione cernita	//	//	
17 02 03	Plastica	*	*		Selezione cernita	//	//	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 715/2013	rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011	alluminio
17 04 03	Piombo	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	//	piombo
17 04 04	Zinco	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	//	zinco
17 04 05	Ferro e acciaio	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI	UE n° 333/2011	ferro, acciaio

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4	R4-R12	Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	Tipi materiali
17 04 06	Stagno	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	//	stagno
17 04 07	Metalli misti	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	alluminio rame e leghe di rame
17 06 04 ¹	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	*	*		Selezione cernita	//	//	
17 08 02 ¹	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	*	*		Selezione cernita	//	//	
17 09 04 ¹	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI	UE n° 333/2011	ferro, acciaio
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI	UE n° 333/2011	ferro, acciaio
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4	R4-R12	Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	Tipi materiali
19 12 01	Carta e cartone	*			//	//	//	
19 12 02	Metalli ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI	UE n° 333/2011	ferro, acciaio
19 12 03	Metalli non ferrosi	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
19 12 04	Plastica e gomma	*			//	//	//	
19 12 05	Vetro	*			//	//	//	
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	*			//	//	//	
19 12 08	Prodotti tessili	*			//	//	//	
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	*	*		Selezione cernita	//	//	
20 01 01	Carta e cartone	*	*		Selezione cernita	//	//	
20 01 02	Vetro	*	*		Selezione cernita	//	//	
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01	*			//	//	//	

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni			Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto		
		R13	R12	R4		Norme tecniche	Regolamento UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	Tipi materiali
Codice EER	Rifiuto				R4-R12			
	21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 46/14)							
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	*	*		Selezione cernita	//	//	
20 01 39	Plastica	*	*		Selezione cernita	//	//	
20 01 40	Metallo	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame stagno, piombo e zinco
20 03 07	Rifiuti ingombranti (R4 riferibile alla frazione metallica)	*	*	*	Selezione cernita e adeguamento volumetrico	CECA - AISI CAEF - UNI EURO	UE n° 333/2011 e/o n° 715/2013	ferro, acciaio, alluminio rame e leghe di rame

¹ l'operazione di trattamento R4 e/o R12 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti.

5.3 Procedure di accettazione dei rifiuti

L'accettazione dei rifiuti sarà svolta dall'addetto qualificato secondo le seguenti fasi:

- ✓ verifica della correttezza e completezza del formulario di accompagnamento;
- ✓ verifica della corrispondenza e validità delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti e del mezzo di trasporto;
- ✓ verifica delle eventuali analisi eseguite sul rifiuto in ingresso ovvero della documentazione di caratterizzazione dei rifiuti per i rifiuti con codice EER a specchio;
- ✓ ispezione ottica e verifica di corrispondenza del carico di rifiuti al codice EER attribuito ed indicato sul formulario o sull'allegato VII al regolamento CE 1013/2006;
- ✓ nel caso di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e di alluminio avviati all'operazione di recupero R4, si provvederà a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato I, punto 2 e Allegato II, punto 2;
- ✓ nel caso di rifiuti costituiti da rame e leghe di rame avviati all'operazione di recupero R4, si provvederà a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/UE, Allegato I, punto 2;
- ✓ nel caso di carichi metallici non destinati all'operazione di recupero (R4) presso l'impianto,

qualora si tratti di rifiuti non rientranti nella casistica dei regolamenti UE sopra indicati l'accettazione avverrà nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28/09/2009;

- ✓ i rifiuti di natura metallica e i RAEE saranno sottoposti a controllo radiometrico in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati, nonché ai contenuti del D.Lgs. 100/2011;
- ✓ sui rifiuti da demolizioni e costruzione sarà verificato che la provenienza sia nota e che i carichi siano esenti da amianto. Non saranno ritirati:
 - rifiuti prodotti dalla demolizione di costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi effettuati nell'edificio, dall'inquinamento del suolo, dallo stoccaggio e dall'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose;
 - rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose;
- ✓ concluse positivamente le verifiche sopra descritte, si procederà all'accettazione finale del rifiuto e all'annotazione delle informazioni sul registro di carico e scarico.

5.4 Descrizione delle attività di recupero dei rifiuti

5.4.1 L'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso consisterà nel loro stoccaggio nelle apposite aree I. Successivamente, i rifiuti, qualora non avviati a recupero (R4) presso l'impianto, verranno ceduti, accompagnati dal formulario di identificazione o altro equipollente documento (es. allegato VII del Regolamento CE n. 1013/2006), ad altri impianti autorizzati che ne effettueranno le operazioni di recupero in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme tecniche di riferimento.

5.4.2 L'operazione preliminare precedente al recupero (R12), consisterà in un'attività di pre-trattamento dei rifiuti posti in messa in riserva (R13) finalizzata ad ottimizzare le successive fasi di recupero svolte presso impianti terzi.

L'attività consisterà in una o più delle seguenti operazioni:

- ✓ sconfezionamento del rifiuto, al fine di separare l'imballaggio e di avviarlo a successive operazioni di recupero in base alla sua natura merceologica;
- ✓ preliminare separazione/cernita manuale con ausilio di mezzi meccanici (ragno meccanico, pale) al fine della:
 - separazione di eventuali frazioni estranee;
 - selezione e separazione delle frazioni merceologicamente omogenee al fine di ottimizzare i recuperi successivi (es. avvio a recuperi autorizzati esterni per operazioni R3, R4, R5);
- ✓ adeguamento volumetrico preliminare mediante cesoia oleodinamica o manuale o semovente munito di polipo.

Le suddette operazioni non comporteranno modifica della qualifica di rifiuto delle varie frazioni ottenute.

Gli imballaggi eventualmente derivanti dalla prima fase di sconfezionamento (individuati dai codice EER 1501xx) ed i rifiuti prodotti dai suddetti trattamenti (individuati preferibilmente con codici EER della categoria 1912xx) saranno avviati prioritariamente a successive operazioni di recupero di materia presso impianti terzi.

5.4.3 L'operazione di recupero (R4) effettuata sui rifiuti identificati merceologicamente come metalli e compositi metallici sarà finalizzata all'ottenimento di materiale con cessata qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'operazione di recupero R4 consisterà:

1. ove necessario:
 - ✓ in una preliminare attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l'ausilio dei mezzi in dotazione della ditta;
 - ✓ nell'eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso della cesoia oleodinamica o manuale o dei semoventi muniti di pinza o polipo;
2. nella verifica della conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

In particolare:

- a. i rifiuti di rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio (codici EER: 020110 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 160122 - 160304 - 170405 - 170407 - 190102 - 191001 - 191202 - 200140) saranno sottoposti a trattamento di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità, ed, eventualmente, ad adeguamento volumetrico (mediante l'ausilio di cesoia idraulica o manuale o dei semoventi muniti di polipo).

La fase successiva consisterà nella verifica, da parte dell'operatore qualificato, della conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche di riferimento (CECA, AISI, CAEF ed UNI) mediante l'applicazione delle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del Regolamento UE n° 333/2011, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

I rifiuti non metallici derivanti dalle operazioni sopra descritte saranno inviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero e/o smaltimento;

- b. i rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (codici EER: 020110 - 100899 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 160118 - 160122 - 160304 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140) saranno sottoposti a trattamento di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità, ed, eventualmente ad adeguamento volumetrico (mediante l'ausilio di cesoia idraulica o manuale o dei semoventi muniti di polipo).

La fase successiva consisterà nella verifica, da parte dell'operatore qualificato, della conformità rispettivamente:

- ✓ per i rottami metallici, costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio, alle norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO) mediante l'applicazione delle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del Regolamento UE n° 333/2011, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;
- ✓ per i rottami metallici, costituiti principalmente da rame e leghe di rame, alle norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO) mediante l'applicazione delle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del Regolamento UE n° 715/2013, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;

- ✓ per i rifiuti di metalli non ferrosi diversi da quelli di cui ai punti precedenti alle norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO), al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

I rifiuti non metallici derivanti dalle operazioni sopra descritte saranno inviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero/o smaltimento;

- c. i rifiuti costituiti da cavi di rame e alluminio, individuati con il codice EER 170411, saranno sottoposti a trattamento di selezione ed adeguamento volumetrico con pela cavi, per dividere il metallo (es. rame, alluminio, ecc.) dal rivestimento esterno (es. plastica, gomma, carta, ecc.).

Analogamente a quanto sopra, la fase successiva consisterà nella verifica, da parte dell'operatore qualificato, della conformità rispettivamente:

- ✓ per i cavi di alluminio, alle norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO) mediante l'applicazione delle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità che verrà istituito ai sensi del Regolamento UE n° 333/2011, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;
- ✓ per i cavi di rame, alle norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO) mediante l'applicazione delle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità che verrà istituito ai sensi del Regolamento UE n° 715/2013, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

I rifiuti non metallici derivanti dalle operazioni sopra descritte saranno avviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero e/o smaltimento;

- d. i rifiuti con i codici EER 160214, 200136 (rifiuti non rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/2014) e 160216 saranno sottoposti ad eventuali operazioni di disassemblaggio delle frazioni non omogenee e valorizzazione della componente metallica. Le componenti metalliche così ottenute saranno sottoposte alle operazioni di recupero descritte alle precedenti lettere a), b), e c) al fine di ottenere rottami metallici (con qualifica di cessato rifiuto) conformi alle norme tecniche di riferimento ed ai Regolamenti UE 333/2011 e/o 715/2013; i rifiuti non metallici derivanti dalle operazioni sopra descritte saranno inviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero e/o smaltimento;

- e. i rifiuti di cui ai codici EER 200307, 150106 e 170904 saranno sottoposti ad eventuale separazione delle frazioni non omogenee e valorizzazione della componente metallica. Le componenti metalliche così ottenute saranno sottoposte alle operazioni di recupero descritte alle precedenti lettere a), b), e c) al fine di ottenere rottami metallici (con qualifica di cessato rifiuto) conformi alle norme tecniche di riferimento e ai Regolamenti UE 333/2011 e/o 715/2013; i rifiuti non metallici derivanti dalle operazioni sopra descritte saranno inviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero e/o smaltimento;

- f. i rifiuti individuati con codice EER 160304 limitatamente ai rifiuti recuperabili costituiti da prodotti inutilizzati/fuori specifica (es. fondi di magazzino, partite difettose), provenienti da circuiti di vendita o attività produttive, costituiti esclusivamente da materiali a base vetrosa, inerte o metallica, saranno sottoposti, ove il rifiuto contenga componenti metalliche, alla separazione delle frazioni non omogenee e alla valorizzazione della componente metallica. Le componenti metalliche così ottenute saranno sottoposte alle operazioni di recupero descritte

alle precedenti lettere a), b) volte ad ottenere materiale metallico (con qualifica di cessato rifiuto) conforme alle norme tecniche di riferimento e ai Regolamenti UE 333/2011 e/o 715/2013;

- g. i rifiuti individuati con codici EER 160116, Serbatoi per gas liquefatto, saranno conferibili all'impianto limitatamente a quelli già bonificati ed accompagnati dal certificato di avvenuta bonifica. Per detti rifiuti il processo di recupero prevede l'eventuale separazione delle frazioni non omogenee e la valorizzazione della componente metallica. Le componenti metalliche così ottenute saranno sottoposte alle operazioni di recupero descritte alle precedenti lettere a), b) volte ad ottenere materiale metallico (con qualifica di cessato rifiuto) conforme alle norme tecniche di riferimento e al Regolamento UE 333/2011 e/o 715/2013.

Oltre alle sopra descritte lavorazioni di selezione con eventuale adeguamento volumetrico, potrà verificarsi il caso in cui l'operazione R4 sarà limitata al controllo dei rifiuti in ingresso per la verifica dei criteri e norme tecniche di settore. In tal caso:

- ✓ per i rifiuti metallici rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento 333/2011/UE l'addetto qualificato effettuerà la verifica visiva del rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato I e Allegato II;
- ✓ per i rifiuti metallici rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento 715/2013/UE l'addetto qualificato effettuerà la verifica visiva del rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/UE, Allegato II.

5.5 Sostanze od oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero

Dalle operazioni di recupero R4 si origineranno i seguenti prodotti:

- ✓ rottame metallico conforme a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rispondente alle specifiche fissate dall'allegato I al Reg. (UE) 333/2011 (rottami di ferro e acciaio) o dall'allegato II al Reg. (UE) 333/2011 (rottami di alluminio) o dall'allegato I al Reg. (UE) 715/2013 (rottami di rame e leghe di rame) e dalle norme CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO da vendere all'industria metallurgica;
- ✓ rottame metallico costituito da stagno, piombo e zinco conforme a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rispondente alle specifiche norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO).

5.6 Rifiuti decadenti

I rifiuti che decadranno dai cicli di recupero sopra descritti saranno gestiti in messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15. I rifiuti per i quali è richiesta l'autorizzazione sono i seguenti.

OPERAZIONI			
Codice CER	Descrizione Rifiuto	R13	D15
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	*	
15 01 02	Imballaggi in plastica	*	
15 01 03	Imballaggi in legno	*	
15 01 04	Imballaggi metallici	*	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	*	

OPERAZIONI			
Codice CER	Descrizione Rifiuto	R13	D15
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	*	
15 01 07	Imballaggi in vetro	*	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	*	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	*	*
16 01 03	Pneumatici fuori uso	*	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	*	
19 12 01	Carta e cartone	*	*
19 12 02	Metalli ferrosi	*	
19 12 03	Metalli non ferrosi	*	
19 12 04	Plastica e gomma	*	
19 12 05	Vetro	*	*
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	*	*
19 12 08	Prodotti tessili	*	*
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	*	*
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	*	*

La Ditta non esclude la possibilità che dalle attività di recupero svolte presso l'impianto si producano altri rifiuti, diversi da quelli indicati nella precedente tabella. Detti rifiuti verranno gestiti in regime di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e saranno successivamente ceduti, accompagnati da regolare documento di trasporto (formulario di identificazione o allegato VII al regolamento CE 1013/2006), ad altri impianti autorizzati e/o comunicati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che ne effettueranno le operazioni di recupero e/o smaltimento in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme tecniche.

Sui rifiuti costituiti da RAEE (codici EER 160214 e 200136) assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 49 del 14/03/2014 la Ditta effettuerà unicamente la messa in riserva (R13) presso l'area H. L'area H sarà utilizzata alternativamente per i rifiuti (RAEE) ovvero per altre tipologie di rifiuto (metalli), senza mai creare commistione tra le tipologie di rifiuti.

5.7 Attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti

La movimentazione, le lavorazioni e la gestione dei rifiuti in generale saranno effettuate mediante:

- ✓ pesa;
- ✓ carrelli elevatori e carro ponte;

- ✓ rilevatore radioattività per monitorare il materiale;
- ✓ semoventi caricatori;
- ✓ cesoia idraulica “alligator”;
- ✓ spela cavi;
- ✓ attrezzatura minuta di vario genere (es. trance, cacciaviti, cesoie manuali);
- ✓ dispositivi di protezione individuale (per esempio guanti protettivi, scarpe di sicurezza, dispositivi di protezione degli occhi, ecc.).

5.8 Modalità di stoccaggio

La seguente tabella riporta, per ogni area funzionale: operazioni svolte, superficie, volume, quantità, tipologie materiali /rifiuti stoccati (codici EER):

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
I1	Capannone	R13	107	250	300	020104 020110 030101 030105 040221 040222 070213 070299 100210 100899 120101 120102 120103 120104 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307
I2	Piazzale	R13	41	80	96	020104 020110 030101 030105 040221 040222 070213 070299 100210 100899 120101 120102 120103 120104 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
I3	Capannone	R13	52	100	120	020104 020110 030101 030105 040221 040222 070213 070299 100210 100899 120101 120102 120103 120104 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307
I4	Piazzale	R13	86	180	216	020104 020110 030101 030105 040221 040222 070213 070299 100210 100899 120101 120102 120103 120104 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 170802 170904 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307
H	Capannone	R13	19	20	20	In alternativa: 160214 – 200136 (RAEE) Oppure CER (solo metalli) 020110 120101 120102 120103 120104 150104 150106 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191202 191203 200140
H1	Capannone	//	14	Settore di conferimento		
T1	Capannone	R13-R12-R4	142	260	312	020104 020110 030101 030105 ¹ 040221 040222 070213 070299 100899 120101 ¹ 120102 ¹ 120103 ¹ 120104 ¹ 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 ¹ 170802 ¹ 170904 ¹ 190102 191001 191002 191202 191203 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
T2	Piazzale	R13-R12-R4	200	300	420	020104 020110 030101 030105 ¹ 040221 040222 070213 070299 100899 120101 ¹ 120102 ¹ 120103 ¹ 120104 ¹ 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 ¹ 170802 ¹ 170904 ¹ 190102 191001 191002 191202 191203 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307
T3	Capannone	R13-R12-R4	75	150	180	020104 020110 030101 030105 ¹ 040221 040222 070213 070299 100899 120101 ¹ 120102 ¹ 120103 ¹ 120104 ¹ 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 ¹ 170802 ¹ 170904 ¹ 190102 191001 191002 191202 191203 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307
T4	Capannone	R13-R12-R4	400	800	960	020104 020110 030101 030105 ¹ 040221 040222 070213 070299 100899 120101 ¹ 120102 ¹ 120103 ¹ 120104 ¹ 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 ¹ 170802 ¹ 170904 ¹ 190102 191001 191002 191202 191203 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307
T5	Capannone	R13-R12-R4	47	50	60	020104 020110 030101 030105 ¹ 040221 040222 070213 070299 100899 120101 ¹ 120102 ¹ 120103 ¹ 120104 ¹ 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 ¹ 170802 ¹ 170904 ¹ 190102 191001 191002 191202 191203 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
T6	Piazzale	R13-R12-R4	496	500	600	020104 020110 030101 030105 ¹ 040221 040222 070213 070299 100899 120101 ¹ 120102 ¹ 120103 ¹ 120104 ¹ 120105 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160801 160803 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170604 ¹ 170802 ¹ 170904 ¹ 190102 191001 191002 191202 191203 191212 200101 200102 200136 200138 200139 200140 200307
M1	Capannone	stoccaggio	182	300	360	Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero e/o rifiuti in attesa di certificazione E.O.W. (operazione residuale R4)
D1	Piazzale	R13/D15	14	20	20	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170411 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Altri eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D2	Piazzale	R13	10	15	15	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170411 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Altri eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
D3	Piazzale	R13	33	40	40	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170411 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Altri eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
D4	Piazzale	R13	58	60	60	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160216 170411 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
		//		//	//	Altri eventuali CER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
C	Piazzale	//	23	Settore di conferimento		

¹ l'operazione di trattamento R4 e/o R12 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti.

Nelle aree I, H e T i rifiuti verranno stoccati, secondo le loro caratteristiche fisiche, in cumuli e/o container e/o big-bags, evitando modalità di stoccaggio alla rinfusa, non compatibili con una gestione separata per codici EER.

Nell'eventualità che la messa in riserva venga effettuata in cumuli la Ditta, all'occorrenza, prevede l'utilizzo anche di separatori mobili (New Jersey, paratie metalliche, altro) al fine di evitare la commistione dei rifiuti e di contenere gli stessi entro i limiti delle rispettive zone di stoccaggio.

I rifiuti polverulenti (es. codici EER 120102 – 120103 - 120104 limitatamente alla frazione polverulenta e EER 030105 limitatamente alla voce "segatura") giungeranno presso l'impianto in cassoni già chiusi e così saranno conferiti agli impianti che ne effettueranno il trattamento.

Nelle aree "M", localizzate al coperto ed allo scoperto, verranno stoccate le materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero - rifiuti in attesa di certificazione E.o.W).

Nella zona D4 lo stoccaggio avverrà esclusivamente in contenitori tipo ceste.

Nelle zone T6 e I4 l'azienda effettuerà il deposito prevalentemente in contenitori (es. ceste e/o container), non è escluso che il deposito possa avvenire in cumuli con utilizzo all'occorrenza di barriere mobili di separazione (es new jersey).

5.9 Quantitativi di rifiuti in messa in riserva R13

Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13) è di 2.690 mc.

Il quantitativo massimo di rifiuti decadenti dall'attività posti in messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) è di 135 mc di cui massimo 20 mc in deposito preliminare (D15).

I rifiuti posti in messa in riserva (R13) saranno avviati alle operazioni di recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione o dalla produzione presso l'impianto.

5.10 Quantitativi di rifiuti trattati annualmente

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento (R13/R4) presso l'impianto è di 31.900 t/anno pari a 110 t/giorno.

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento (R13/R12) presso l'impianto è di 43.500 t/anno pari a 150 t/giorno.

5.11 Potenzialità oraria di trattamento (dato targa) e potenzialità giornaliera di trattamento in relazione al quantitativo annuo richiesto

Il processo di recupero R4 proposto si concretizza alternativamente o contemporaneamente nelle attività di:

- ✓ per i rifiuti metallici in genere, mediante selezione e cernita (manuale e/o con il semovente munito di polipo) ed eventuale e successivo adeguamento volumetrico (cesoia mobile elettrica e/o con il semovente munito di polipo);
- ✓ per i rifiuti di cui al codice EER 170411, mediante l'utilizzo della pelacavi.

Considerando che le attività sopra descritte potranno essere espletate simultaneamente, la potenzialità massima è pari a 11 t/ora, corrispondente a 264 t/giorno (valore riferito al teorico esercizio continuativo dell'attività per 24 ore/giorno).

L'operazione R12 è tesa alla semplice separazione delle varie frazioni merceologicamente omogenee contenute nei rifiuti al fine di agevolare il successivo recupero finale presso impianti terzi. E' stimata una capacità di "pre trattamento" (R12) pari a 15 t/ora, corrispondente a 360 t/giorno (valore riferito al teorico esercizio continuativo dell'attività per 24 ore/giorno).

I quantitativi effettivi sono determinati dalle condizioni di natura tecnico – gestionale previste per le operazioni che si intendono svolgere (R4 –R12). In particolare, i vincoli gestionali sono:

- ✓ periodo lavorativo annuo pari a 290 giorni;
- ✓ nr. 10 ore lavorative giornaliere;
- ✓ nr. 4/6 addetti dedicati alle attività di gestione rifiuti;
- ✓ quantità e natura dei rifiuti in ingresso;
- ✓ disponibilità delle attrezzature, la cui effettiva potenzialità tecnica di utilizzo resta condizionata dai fattori sopra specificati, nonché le variabili di particolare rilevanza quali la tipologia del rifiuto da sottoporre al trattamento, destrezza dell'operatore e da eventuali soste tecniche.

I quantitativi oggetto della domanda di autorizzazione ammontano a complessivi 75.400 t/anno (R12/R4) così ripartiti:

- ✓ 31.900 t/anno e 110 t/giorno per l'operazione R4 (10 ore lavorative giornaliere – 290 giorni lavorativi/anno);
- ✓ 43.500 t/anno e 150 t/giorno per l'operazione R12 (10 ore lavorative giornaliere – 290 giorni lavorativi/anno).

6 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

La Ditta ha trasmesso nota datata 22/01/2019 nella quale l'Ing. Francesco Mannino dichiara *“la conformità del progetto allegato alla richiesta presentata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. dalla Ditta sopra citata alla Provincia di Bergamo in data 13/06/2018 (e successivamente integrata) con quanto dichiarato nella S.C.I.A. presentata dalla medesima Ditta al Comando del VVF Bergamo in data 29 dicembre 2017 prot.n. 27656 (VFFF prot.n. 88289)”*.

7 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A.

Con nota in atti provinciali al prot. n. 59508 del 12/10/2017, successivamente integrata, la Ditta

ha inoltrato richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il progetto di variante all'impianto esistente sito in Comune di Levate Via Strada Cascina Benaglia, n. 1, con passaggio in regime di autorizzazione ordinaria (art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) per lo svolgimento di operazioni di recupero (R12-R4), messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi.

Con nota provinciale prot. n. 31994 del 24/05/2018 è stato attestato: “(...) *che l'impianto di cui all'oggetto non è soggetto alla procedura di V.I.A.*”

Nell'ambito dell'iter autorizzativo (ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) dovrà trovare recepimento la condizione che segue:

- ✓ *l'esecuzione, una volta poste in essere le varianti previste, di una campagna di rilevazioni fonometriche al fine di verificare ed attestare il rispetto dei limiti di emissione acustica in rapporto ai ricettori abitativi più vicini maggiormente esposti. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, la ditta dovrà presentare un piano di risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.*

Resta ferma la necessità di attuazione delle misure di mitigazione di carattere generale, già comunque richiamate anche nella “Valutazione di impatto sanitario per la componente salute pubblica” del marzo 2018, ovvero:

- ✓ *la realizzazione di una siepe arbustiva lungo i lati della nuova pavimentazione, al fine di mitigare l'impatto dell'emissione di polveri e rumore;*
- ✓ *lo svolgimento delle attività di recupero all'interno dei capannoni o nella porzione dell'area di impianto più distante dai recettori sensibili presenti nel comparto produttivo posti a nord dell'insediamento, per minimizzare l'impatto delle emissioni rumorose.*

Considerato che l'area interessata dall'insediamento ricade in “Aree di ricarica dell'acquifero profondo o aree di riserva ottimali dei bacini imbriferi”, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno esser concordati e definiti, di concerto con il Comune di Levate, gli interventi di compensazione previsti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. IX/1990 e s.m.i..”

8 VINCOLI E APPLICAZIONE CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Ad aggiornamento della verifica dei criteri localizzativi operata nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, la Ditta ha trasmesso a Ottobre 2018 relazione tecnica integrativa (pervenuta in atti provinciali in data 29/10/2018 prot .n. 67573) di analisi della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri localizzativi escludenti e penalizzanti previsti dalle NTA del Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con DGR n. X/1990 del 20/06/2014, aggiornati con DGR n. X/7860 del 12/02/2018, e ai criteri escludenti e penalizzanti relativi al PTCP della Provincia di Bergamo introdotti dal Piano Provinciale Gestione rifiuti della Provincia di Bergamo approvato con DGR n. 10767 del 11/12/2009, aggiornati con DGR n. 119 del 14/05/2018, che conferma che l'area non è interessata da criterio escludente, mentre sono presenti i seguenti criteri penalizzanti:

- 1) *Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R .n. 26/200. In particolare l'area ricade in:*
 - ✓ *“zona di ricarica” relativa a ISI (idrostruttura sotterranea intermedia);*
 - ✓ *“zona di riserva” relativa a ISP (idrostruttura sotterranea profonda);*

- ✓ “zona di ricarica/scambio con ISI” relativa a ISP (idrostruttura sotterranea profonda);
- 2) *Zone e fasce di rispetti infrastrutturali: aereoportuale.*

Con riferimento al criterio di cui al punto 1):

- ⇒ nella relazione trasmessa ad Ottobre 2018 è evidenziato che *la nuova configurazione di adeguamento dell'impianto fognario prevede che le acque di tutte le coperture (ritenute non inquinate) vadano a confluire nel sottosuolo mediante un sistema di pozzi perdenti e pertanto è da ritenersi garantita una adeguata ricarica della falda mediante l'apporto di acque pulite. Le acque dei piazzali pavimentati, cautelativamente verranno trattate con desoleatore in continuo previo passaggio in vasca di laminazione e verranno convogliate in fognatura, evitando eventuali contaminazioni dell'acquifero profondo e dei bacini imbriferi. Tali considerazioni, unite al fatto che le nuove pavimentazioni hanno un'incidenza poco significativa rispetto alla superficie dell'intero lotto di proprietà della ditta, rispettando gli indici di permeabilità, fanno ritenere che le opere in progetto non andranno ad incidere negativamente sul criterio esaminato;*
- ⇒ la Ditta ha trasmesso a Dicembre 2018 un'ulteriore relazione (pervenuta in atti provinciali in data 10/12/2018 prot. n. 77820) nella quale è evidenziato che:
- a) nelle note conclusive del paragrafo 6.4 “vulnerabilità degli acquiferi” della Relazione geologica a supporto del PGT è indicato che *”la sostanziale omogeneità delle caratteristiche tessiturali e stratigrafiche nell'ambito di un territorio così limitato, ha determinato una ridotta variabilità nella vulnerabilità dell'acquifero. Sono infatti rappresentate unicamente le classi 5 e 6 corrispondenti ad una vulnerabilità intrinseca variabile da mediamente alta ad alta. Pur non trovandoci in condizioni estreme quali quelle delle prime classi della tabella 6, la dizione “mediamente alta-alta” deve richiamare ad una certa attenzione nella gestione della risorsa idrica superficiale da parte delle utenze private e nel controllo di soggetti privati produttori reali o potenziali”;*
 - b) al fine di garantire la riduzione dei rischi a tutela delle acque di falda, è previsto quanto segue:
 - ✓ *“l'esercizio dell'attività esclusivamente su piazzali con pavimentazione impermeabile in cls, piazzali che saranno dotati di sistema di contenimento (separazione idraulica) e raccolta delle acque di dilavamento. I sistemi di separazione idraulica sono rappresentati da cordoli e/o muretti in cls posti perimetralmente alle aree pavimentate, mentre il sistema di raccolta è costituito da apposite caditoie di raccolta, capillarmente distribuite sulla superficie pavimentata, in grado di convogliare le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali al sistema di trattamento previsto in progetto;*
 - ✓ *l'adeguamento dell'impianto fognario che nella configurazione di progetto determinerà che solo le acque delle coperture (ritenute non inquinate) vadano a confluire nel sottosuolo mediante un sistema di pozzi perdenti, mentre le acque dei piazzali pavimentati, cautelativamente, verranno trattate con desoleatore in continuo previo passaggio in vasca di laminazione e verranno convogliate in fognatura, evitando pertanto eventuali contaminazioni dell'acquifero profondo e del suolo”.*

Con riferimento al criterio di cui al punto 2) nella relazione trasmessa ad Ottobre 2018 è precisato che l'insediamento ricade nelle mappe di vincolo di cui all'art 707 del Codice della Navigazione, approvato dall'ENAC con Dispositivo Dirigenziale n. 015/IOP/MV/ del 16/09/2012. Rilevato che il Comune di Levate è interessato in parte dalla superficie conica e in parte dalla superficie orizzontale esterna così come definite dalle Mappe del Vincolo relative all'Aeroporto di Orio al Serio, si prende in considerazione la situazione peggiore e corrispondente alla quota dell'inizio della superficie conica pari a 274,95 m s.l.m.. Ciò rilevato si precisa che presso l'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 non sono presenti strutture e/o attrezzature e/o depositi con elevazioni prossime ai 274,95 m s.l.m., si fa infatti presente che il piazzale aziendale e le aree limitrofe hanno un'altezza di circa 186 m s.l.m.; il capannone ha un'altezza di 10 metri e che i depositi hanno un'altezza inferiore a quella del capannone. Visto quanto sopra esposto si ritiene che nella configurazione di progetto oggetto dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, l'attività non determina interazioni e sia pertanto da ritenersi compatibile e non in contrasto con le prescrizioni e/o limitazioni disciplinate all'art 707 del codice della Navigazione, nonché nelle mappe di vincolo relative all'aeroporto di Orio al Serio. In merito è stato acquisito anche il parere dell'Aeronautica Militare Comando 1^ regione Aerea che viene riportato al successivo paragrafo.

Nelle relazioni trasmesse ad Ottobre e Dicembre 2018 è, inoltre, evidenziato che:

- ✓ *il PGT del Comune di Levate individua l'area in esame come "Pc-Produttivo consolidato" e che la ditta, per le nuove opere edilizie in corso di costruzione, ha presentato idoneo titolo abilitativo (SCIA del 12/02/2018) rispettando tutti i parametri definiti per la zona di appartenenza;*
- ✓ *la nuova pavimentazione a ovest ha un'estensione limitata rispetto allo stato di fatto che era già edificato anche nel corso dell'attuale esercizio dell'attività di cui alla vigente AUA n. 2100 del 18/11/2017;*
- ✓ *è prevista la messa a dimora di una siepe lungo il lato sud ovest dell'insediamento produttivo in particolare dalla relazione "opere di compensazione e mitigazione ambientale" è prevista l'integrazione lungo il lato Sud Ovest dell'insediamento produttivo di ulteriori specie arbustive (biancospino, prugnolo) attraverso la realizzazione di una siepe arbustiva plurispecifica con uno sviluppo lineare di circa 55 metri, lungo i lati nuova pavimentazione, con presenza di specie arbustive autoctone, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona;*
- ✓ *la Ditta ha definito con il Comune di Levate, ai fini dell'individuazione di adeguati interventi di compensazione/mitigazione previsti dalla DGR n. 7860 del 12/02/2018, la piantumazione di n. 15 alberi (di cui n.8 ACER PLATANOIDE e n.7 FRAXINUS EXCELSIOR) presso l'area esterna della scuola "Armando Diaz", aventi circonferenza 20/25 cm misurata ad h 1,30 m impalcatura da h 2,00/2,20 m da terra.*

Dal certificato del Comune di Levate datato 08/11/2018 prot. n. 5391 (pervenuto in atti provinciali in data 03/12/2018 prot. n 76063) risulta che le aree ubicate in Comune di Levate, identificate catastalmente con il foglio 5 mappale 28- parte e mappale 970, e perimetrare di rosso nella tav. 02_Elaborato planivolumetrico allegata, hanno la destinazione urbanistica di seguito indicata "*Sistema della Produzione -PC_produttivo consolidato (art. 4.2.1 delle R.nta)*".

Dal certificato del Comune di Levate datato 16/11/2018 prot. n. 5579 (pervenuto in atti provinciali in data 03/12/2018 prot.n 76041) risulta che le aree identificate catastalmente al foglio 5 mappale 28 - parte e mappale 970 non risultano interessate da vincoli.

9 CONFERENZA DEI SERVIZI

In data 23/11/2018 e 20/12/2018 si sono svolte le sedute della Conferenza dei Servizi.

Successivamente alla prima seduta, la Ditta ha operato una revisione in riduzione dei quantitativi dei rifiuti in deposito, degli spazi e delle zone operative rispetto a quanto previsto nel progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA. La modifica non ha comportato:

- ✓ aumento della potenzialità di stoccaggio o di trattamento dell'impianto;
- ✓ modifiche della localizzazione/inquadramento territoriale dell'impianto;
- ✓ modifiche alle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'impianto;
- ✓ utilizzo di ulteriori risorse naturali;
- ✓ maggiore produzione di rifiuti;
- ✓ maggiori rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ✓ aggravio del traffico veicolare;
- ✓ modifiche alle azioni di monitoraggio già previste;
- ✓ modifiche alle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza (piano di emergenza);
- ✓ nuovi impatti alle singole componenti ambientali.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i pareri che seguono.

Comune di Levate (CDS del 23/11/2018) *Si concorda con la richiesta formulata dalla Provincia in ordine alla necessità di rivedere l'organizzazione delle aree esterne. In relazione alla presenza dell'impianto in:*

- ✓ *zona di ricarica" relativa a ISI (idrostruttura sotterranea intermedia);*
 - ✓ *"zona di riserva" ISP (idrostruttura sotterranea profonda);*
 - ✓ *"zona di ricarica/scambio con ISI" relativa a ISP (idrostruttura sotterranea profonda)*
- si rende disponibile a definire e concordare con la Ditta le compensazioni da realizzare sulla base di quanto previsto dalla DGR 7860 del 12/02/2018. Trasmetterà certificato di destinazione urbanistica e del certificato presenza/assenza vincoli entro 10 giorni.*

A.T.O. con nota del 05/12/2018 ha chiesto al gestore del S.I.I. il rilascio del parere tecnico.

UNIACQUE con nota del 17/12/2018 ha comunicato che *"ai fini della procedibilità all'istanza, deve essere presentata alla ns. Società richiesta per servizio di fognatura ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione (modifica della rete interna di insediamento già allacciato, con variazione della qualità e/o aumento della qualità delle acque scaricate).*

Si chiede inoltre di fornire le seguenti integrazioni:

- ✓ *curva caratteristica della pompa di rilancio delle acque meteoriche (curva caratteristica con individuazione del punto di lavoro, ovvero della portata sollevata in funzione della*

prevalenza nelle effettive condizioni di esercizio della pompa) e conferma o meno che sia installata un'unica pompa;

- ✓ *chiarimenti in merito alle griglie di raccolta posizionate all'inizio e alla fine dell'area di accesso drenante, collegate alla vasca di laminazione delle acque meteoriche dei piazzali impermeabili;*
- ✓ *conferma che nella rete fognaria afferente allo scarico dell'attività di gestione rifiuti non siano convogliati reflui provenienti da altri stabilimenti.”*

Servizio Aree Protette, Biodiversità e Paesaggio in data 19/12/2018 ha comunicato quanto segue *”si esprime, sulla base delle definizioni della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza paesistica parere favorevole in merito all'istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..”*

La Conferenza dei Servizi del 20/12/2018 si è espressa come segue:

Parere favorevole fatta salva l'acquisizione:

- ✓ *della documentazione richiesta dal Servizio Rifiuti e della sua positiva valutazione;*
- ✓ *del parere di ATO in relazione all'istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici di pertinenza dell'attività di gestione rifiuti in fognatura comunale.*

Successivamente alla Conferenza dei Servizi sono pervenute:

- ✓ nota del 07/01/2019 (in atti provinciali in data 07/01/2019 prot. n. 545), con la quale l'AEREONAUTICA MILITARE Comando 1^a Regione aerea ha comunicato il *“nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse a questa F.A: alla esecuzione dell'intervento”*;
- ✓ nota del 14/02/2019 (in atti provinciali in data 14/02/2019 prot. n. 9920) con la quale ATO ha trasmesso il documento con le valutazioni istruttorie, le condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque reflue dell'impianto in pubblica fognatura;
- ✓ nota del 22/01/2019 (in atti provinciali in data 23/01/2019 prot. n. 4480) con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Rifiuti e comunicato che:
 - al fine di completare la mascheratura dell'impianto, in corrispondenza della recinzione sul lato strada provvederà a posizionare delle fioriere con edera e delle lastre metalliche cieche sui due cancelli carrabili posti a sud e sul cancello carrabile posto a nord;
 - entro 6 mesi dalla comunicazione di fine lavori provvederà a fornire attestazione di aver ultimato le opere di mitigazione/mascheratura dell'impianto;
 - con la comunicazione di fine lavori provvederà a fornire attestazione di aver reso scorrevole il portone del capannone B posto in vicinanza alle zone I2 e D3.

Nella medesima nota ha proposto che gli interventi di compensazione e mitigazione concordati con il Comune di Levate vengano realizzati entro la fine della prima stagione autunnale utile dal rilascio dell'autorizzazione.

10 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Tav. 03 “Planimetria generale con disposizione zone operative” data Giugno 2018 aggiornamento Gennaio 2019, trasmessa in allegato alla nota datata 22/01/2019 (in atti provinciali al prot .n. 4480 del 23/01/2019).

Tav. 04 “Planimetria generale con rete fognaria” data Giugno 2018 aggiornamento Ottobre 2018, trasmessa in allegato alla nota datata 26/10/2018 (in atti provinciali al prot. n. 67573 del 29/10/2018).

11 FIDEJUSSIONE

Tenuto conto che la Ditta ha dichiarato che i rifiuti ricevuti e posti in messa in riserva R13 saranno avviati al recupero entro 6 mesi dal ricevimento all'impianto, l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 e dal D.L. 26 novembre 2010, n. 196 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 gennaio 2011, n. 1) applicando la riduzione al 10% per la messa in riserva R13 prevista dalla medesima DGR 19467/2004 è pari a complessivi € 142.000,39 (*centoquarantaduemila/39*), così ripartito:

- ✓ messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 135 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 23.843,70;
- ✓ messa in riserva (R13) di 2.690 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 47.505,40;
- ✓ operazioni di recupero (R4/R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo di 75.400 t/anno, pari a € 70.651,29.

12 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Si da atto che, rispetto al progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA, il cui esito è riportato al precedente punto 7 del presente allegato, la Ditta ha operato una revisione in riduzione dei quantitativi dei rifiuti in deposito, degli spazi e delle zone operative. Si condividono, pertanto, le valutazioni della Ditta in ordine alla non necessità di espletare ulteriori valutazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA.

Si valutano, altresì, favorevolmente le integrazioni pervenute in esito alla Conferenza dei Servizi del 20/12/2018.

Considerata la tipologia impiantistica proposta dalla Ditta, si ritiene che i rifiuti di cui al codice EER 191212 *Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti*, potranno essere ricevuti in ingresso solo se costituiti da rifiuti solidi non provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e privi di componenti in grado di produrre molestie olfattive.

Sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione progettuale acquisita, si esprime un giudizio tecnico positivo all'approvazione ed al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Comune di Levate – Strada Cascina Benaglia, n. 1 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva R13, recupero R12, R4 e deposito temporaneo D15 di rifiuti non pericolosi di cui all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in data 13/06/2018 (in atti provinciali in data 14/06/2018 prot. n. 36942), successivamente integrata, dalla Ditta BON METAL RECUPERI S.R.L. con sede legale in Comune di Levate - Strada Cascina Benaglia, n. 1, a condizione che sia rispettato quanto di seguito prescritto.

13 PRESCRIZIONI

13.1 Tutte le attività autorizzate con il presente provvedimento devono essere svolte in condizioni di sicurezza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e da altre pertinenti normative specifiche e, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;

- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

13.2 i rifiuti ricevibili presso l'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero R13, R12, R4, con le relative limitazioni, sono i seguenti:

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni		
		R13	R12	R4
Codice EER	Rifiuto			
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	*	*	
02 01 10	Rifiuti metallici	*	*	*
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	*	*	
03 01 05 ¹	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	*	*	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	*	*	
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	*	*	
07 02 13	Rifiuti plastici	*	*	
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>limitatamente a scarti di produzione (tagli, rifili, matasse, prove di produzione, fine bobina, matorozze) di natura plastica e Scarti, ritagli, sfridi e sbavature di gomma</i>	*	*	
10 02 10 ¹	Scaglie di laminazione	*		
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>limitatamente a scarti di produzione (tagli, rifili, prove di produzione, fine bobina) e cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi derivanti dalla metallurgia termica</i>	*	*	*
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	*	*	*
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	*	*	*
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	*	*	*
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	*	*	*
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	*	*	
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	*	*	
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti <i>limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, Lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli</i>	*	*	*
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	*	*	

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4
15 01 02	Imballaggi in plastica	*	*	
15 01 03	Imballaggi in legno	*	*	
15 01 04	Imballaggi metallici	*	*	*
15 01 05	Imballaggi compositi	*	*	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti (R4 riferibile alla frazione metallica)	*	*	*
15 01 07	Imballaggi in vetro	*	*	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	*	*	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	*	*	
16 01 03	Pneumatici fuori uso	*		
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto (limitatamente a quelli già bonificati)	*	*	*
16 01 17	Metalli ferrosi	*	*	*
16 01 18	Metalli non ferrosi	*	*	*
16 01 19	Plastica	*	*	
16 01 20	Vetro	*	*	
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti limitatamente a componenti di veicoli a motore, quali cambi, motori, differenziali cofani, portiere (R4 riferibile alla frazione metallica)	*	*	*
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)	*	*	*
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13 (RAEE rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14, R4 riferibile alla frazione metallica)	*		
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (R4 riferibile alla frazione metallica)	*	*	*
16 03 04	"Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (R4 limitatamente a rifiuti metallici)	*	*	*
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	*	*	
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	*	*	

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4
17 02 01	Legno	*	*	
17 02 02	Vetro	*	*	
17 02 03	Plastica	*	*	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	*	*	*
17 04 02	Alluminio	*	*	*
17 04 03	Piombo	*	*	*
17 04 04	Zinco	*	*	*
17 04 05	Ferro e acciaio	*	*	*
17 04 06	Stagno	*	*	*
17 04 07	Metalli misti	*	*	*
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	*	*	*
17 06 04 ¹	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	*	*	
17 08 02 ¹	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	*	*	
17 09 04 ¹	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (R4 riferibile alla frazione metallica)	*	*	*
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	*	*	*
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	*	*	*
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	*	*	*
19 12 01	Carta e cartone	*		
19 12 02	Metalli ferrosi	*	*	*
19 12 03	Metalli non ferrosi	*	*	*
19 12 04	Plastica e gomma	*		
19 12 05	Vetro	*		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	*		
19 12 08	Prodotti tessili	*		
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	*	*	
20 01 01	Carta e cartone	*	*	
20 01 02	Vetro	*	*	
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,	*	*	*

Identificativo rifiuto	Descrizione	Operazioni		
Codice EER	Rifiuto	R13	R12	R4
	diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14, R4 riferibile alla frazione metallica)			
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 46/14)	*		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	*	*	
20 01 39	Plastica	*	*	
20 01 40	Metallo	*	*	*
20 03 07	Rifiuti ingombranti (R4 riferibile alla frazione metallica)	*	*	*

¹ l'operazione di trattamento R4 e/o R12 è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti.

- ✓ i rifiuti identificati con i Codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati solo qualora provenienti:
 - a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con Codici EER rientranti nelle altre classi; in tal caso deve essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione), la tracciabilità dei relativi flussi.
 La ditta non può ritirare rifiuti da privati cittadini;
- ✓ ai rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da macerie edili (Codici EER, 170604, 170802, 170904) deve essere applicato quanto di seguito previsto.
L'origine dei rifiuti deve essere nota; i rifiuti devono essere esenti da amianto e non possono essere ritirati:
 - rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose;
 - rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose;
- ✓ al fine del rispetto del divieto di cui al punto 2.3 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011 e dell'Allegato I del Reg. Ue. N. 715/2013, i rifiuti aventi Codici EER 100210, 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; i rifiuti aventi Codice EER 150106, 150104 sono accettabili in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
- ✓ al fine del rispetto dei requisiti di cui al punto 1.4 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011 e dell'Allegato I del Reg. Ue. N. 715/2013, sono sottoponibili a recupero R4 solo i rifiuti che si presentano già in ingresso all'impianto esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento;

- ✓ i rifiuti con codice EER 191212 potranno essere ritirati limitatamente a rifiuti solidi non provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e privi di componenti in grado di produrre molestie olfattive;
- ✓ i rifiuti con codice EER 120101, 120102, 120103, 120104, 120105 qualora costituiti da rifiuti polverulenti possano essere sottoposti presso l'impianto unicamente all'operazione di messa in riserva (R13);
- ✓ i rifiuti con codice EER 160116 (serbatoi per gas liquefatto): possono essere ritirati solo se già bonificati e privati di valvola;

13.3 i rifiuti decadenti dalla cicli di recupero sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 sono i seguenti:

Identificativo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI	
		R13	D15
Codice CER	Rifiuto		
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	*	
15 01 02	Imballaggi in plastica	*	
15 01 03	Imballaggi in legno	*	
15 01 04	Imballaggi metallici	*	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	*	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	*	
15 01 07	Imballaggi in vetro	*	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	*	
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	*	*
16 01 03	Pneumatici fuori uso	*	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	*	
19 12 01	Carta e cartone	*	*
19 12 02	Metalli ferrosi	*	
19 12 03	Metalli non ferrosi	*	
19 12 04	Plastica e gomma	*	
19 12 05	Vetro	*	*
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	*	*
19 12 08	Prodotti tessili	*	*
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	*	*
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	*	*

Eventuali rifiuti diversi da quelli indicati nella tabella sopra riportata devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 per l'attività di deposito

temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme tecniche previste per lo stoccaggio dei rifiuti dal presente provvedimento.

Le operazioni di smaltimento possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;

- 13.4 i quantitativi annui massimi di rifiuti in ingresso all'impianto per essere sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R4, R12) sono i seguenti:
- ✓ recupero (R4) pari a 31.900 t/anno pari a 110 t/giorno;
 - ✓ recupero (R12) pari a 43.500 t/anno pari a 150 t/giorno;
 - ✓ messa in riserva (R13) pari a 75.800 t/anno e 260 t/giorno (*dato desunto da verifica di assoggettabilità a VIA*);
- 13.5 il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso che possono essere presenti presso l'impianto per essere sottoposti alla messa in riserva (R13) è pari a 2690 mc (pari a 3284 t);
Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività che possono essere presenti presso l'impianto per essere sottoposti a messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) è pari a 135 mc (pari a 135 t);
- 13.6 sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta è prescritto che:
- ✓ entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo, al Comune di Levate, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e all'A.T.S. di Bergamo una Valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione. La verifica deve prevedere l'esecuzione di una serie di misure strumentali, sia a confine dell'area di proprietà/pertinenza della Ditta, sia in prossimità dei ricettori sensibili, svolte nelle condizioni acusticamente più gravose. Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, dovrà essere presentato ai medesimi Enti un Piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906 del 16/11/2001;
 - ✓ la ditta provveda, entro 6 mesi dalla comunicazione di fine lavori, al completamento della realizzazione della barriera a verde o tamponatura della recinzione nelle parti che ne sono sprovviste;
 - ✓ la ditta provveda, entro la prima stagione autunnale utile dal rilascio della presente autorizzazione, alla piantumazione di n. 15 alberi presso l'area esterna della scuola "Armando Diaz" sita in Levate, come concordato con il Comune;
 - ✓ la ditta provveda a rendere scorrevole il portone del capannone B posto in vicinanza alle zone I2 e D3;
- 13.7 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessaria, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un Codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di pericolo del rifiuto.
Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni

volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal personale operante presso l'impianto adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

- c) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi di cui ai Codici EER 170604, 170802, 170904, che provengono da interventi edilizi di piccola entità, nella fase di accettazione deve essere acquisita autocertificazione che accerti l'effettiva e reale esecuzione di una demolizione selettiva, con la firma congiunta dell'impresario edile/produttore del rifiuto e del direttore lavori del cantiere, che dichiarino che è stata effettuata una demolizione selettiva e che è stata verificata l'assenza di amianto e altri materiali pericolosi, con la precisazione di cosa è stato in concreto verificato. I rifiuti devono essere stoccati suddivisi per Codice EER nell'apposita area di messa in riserva e tenuti distinti dai rifiuti analizzati; la verifica deve essere effettuata mediante prelievo di un campione da cumulo presso l'impianto al raggiungimento di un quantitativo massimo di 150 mc per singolo CER. Nel caso in cui sui cumuli venga accertata la non conformità, i rifiuti devono essere inviati ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero. Per i rifiuti di cui ai Codici EER 170604, 170802, 170904 deve essere sempre ricercato anche il parametro Amianto;

13.8 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;

13.9 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso l'impianto o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di accettazione/produzione degli stessi nell'impianto.

I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione/produzione degli stessi nell'impianto;

13.10 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni confermate nel presente allegato. In particolare deve essere conforme a quanto riportato nelle seguenti Tavole (allegate):

- ✓ Tav. 03 Planimetria generale con disposizione zone operative data GIUGNO 2018 aggiornam. GENNAIO 2019 pervenuta in atti provinciali in data 23/01/2019 prot.n. 4480 **Allegato 1**;
- ✓ Tav.04 Planimetria generale con rete fognaria data Giugno 2018 aggiornam OTTOBRE 2018 pervenuta in atti provinciali in data 29/10/2018 prot.n. 67573 **Allegato 2**;

13.11 le operazioni di trattamento autorizzate sui rifiuti ricevuti aventi Codice EER "specchio" possono essere effettuate unicamente su rifiuti già sottoposti ad analisi di classificazione che ne escluda la pericolosità;

13.12 il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'insediamento;

13.13 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;

13.14 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione dei rifiuti. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

- 13.15 le aree interessate dallo scarico, dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono:
- avere superfici adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuarsi;
 - essere di norma opportunamente protette dall'azione degli agenti atmosferici;
 - essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. Anche le aree di transito e deposito materiali (non rifiuti) non a rischio di perdite devono, in ogni caso, essere pavimentate;
 - essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche
 - possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi;
 - essere dotate di sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione a tenuta, munite di separatori per oli e separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
 - essere dotate di adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- 13.16 le superfici pavimentate/scolanti devono essere mantenute costantemente pulite, al fine di limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento delle superfici scoperte; deve essere effettuata la pulizia periodica a secco dei piazzali e delle aree di transito;
- 13.17 per fare fronte a sversamenti accidentali devono essere presenti presso l'impianto materiali assorbenti collocati in apposita area: la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i rifiuti derivati dalle operazioni svolte devono essere smaltiti correttamente;
- 13.18 le pavimentazioni e in generale i manufatti e presidi a tutela del suolo (pozzetti, manufatti di sedimentazione e di disoleazione, canalizzazioni, vasche e tutta la rete di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici) di tutte le sezioni dell'impianto devono essere sottoposte almeno semestralmente a attività di pulizia, verifica, controllo ed eventuale manutenzione al fine di mantenerne ed eventualmente ripristinarne l'integrità, l'impermeabilità e tenuta;
- 13.19 le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;
- 13.20 le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- 13.21 la messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15) ed il deposito temporaneo dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate in modo tale da:
- mantenere idonei spazi per la movimentazione;
 - garantire la stabilità dei cumuli/stoccaggi;
 - rispettare i limiti di altezza dei cumuli di progetto;
- 13.22 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto al fine di evitare incidenti dovuti alle possibili reazioni di sostanze tra loro incompatibili (suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore) e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali. Non possono essere effettuate miscele se non

quelle espressamente previste dalla legge e preventivamente autorizzate;

- 13.23 sui rifiuti sottoposti alla sola operazione di stoccaggio (R13/D15) è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o Codici EER diversi;
- 13.24 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 13.25 i recipienti, fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati sistemi di resistenza anche meccanica in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- 13.26 i recipienti fissi o mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 13.27 i contenitori dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire l'accertamento di eventuali perdite e il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- 13.28 i rifiuti devono essere protetti dall'azione del vento e dall'azione delle acque meteoriche ove possibile mediante copertura e apposito sistema di canalizzazione. In ogni caso deve essere garantita l'assenza di diffusione di polveri o altre emissioni diffuse e il convogliamento delle acque di percolamento in pozzetti/vasche di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 13.29 i rifiuti polverulenti devono essere depositati in contenitori/cassoni e devono essere protetti dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
- 13.30 la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare la dispersione di rifiuti e materiali vari, il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri o altre emissioni diffuse. A tal fine i contenitori di rifiuti in deposito in attesa di trattamento devono essere mantenuti chiusi. Inoltre:
- a) i rifiuti in ingresso/uscita e i materiali recuperati in uscita dall'impianto dovranno essere trasportati in modo da evitarne la dispersione lungo il tragitto (trasporto in contenitori chiusi, container/cassonetti con coperchio o telo di chiusura, big-bags e simili)
 - b) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione o di presidi atti allo scopo;
 - c) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - d) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso;
 - e) le vie di transito devono essere mantenute pulite provvedendo allo spazzamento periodico e umidificazione per evitare la dispersione di polveri; inoltre, quando richiesto da particolari condizioni atmosferiche, le aree di transito e i piazzali devono essere umidificati per evitare la dispersione di polveri;
- 13.31 i rifiuti fermentescibili devono essere depositati in area adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi;

- 13.32 le aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti/materiali infiammabili devono essere adeguatamente separate;
- 13.33 i rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 13.34 gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- 13.35 deve essere garantita un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti; la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- 13.36 deve essere rispettato l'orario di inizio e fine lavoro nonché il numero di ore lavorate che devono essere riportate sul "registro delle ore di trattamento", da compilare quotidianamente da parte del capoturno, sul quale sono riportate le ore giornaliere dedicate alle operazioni di recupero R12, R4. Il registro: se informatico deve essere stampato mensilmente; se cartaceo deve essere dotato di pagine inamovibili con numerazione progressiva. Il suddetto registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- 13.37 le attività di recupero dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dal D.M. 5.02.1998 o dal D.M. 161/2002 o da specifici decreti o regolamenti europei che individuano le condizioni per l'End of Waste (*ad oggi: D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 75/2010, Regolamento (UE) 333/2011; Regolamento (UE) 1179/2012; Regolamento (UE) 715/2013, D.M. 22/2013*);
- 13.38 le sostanze e gli oggetti ottenuti dall'operazione di recupero R4 autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati nella tabella di cui al precedente punto 5.2 del paragrafo 5.
In particolare, devono essere conformi:
- ✓ alle specifiche di cui alle norme CECA, AISI, CAEF e UNI ed ai requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 333/2011, per quanto attiene ai rottami di metalli ferrosi;
 - ✓ alle specifiche UNI ed EURO ed ai requisiti di cui all'Allegato II al Regolamento (UE) n. 333/2011, per quanto attiene ai rottami di alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio);
 - ✓ alle specifiche UNI ed EURO ed ai requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 715/2013, per quanto attiene ai rottami di rame (inclusi i rottami di leghe di rame);
 - ✓ alle specifiche UNI ed EURO, per quanto attiene ai metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame.
- Inoltre:
- ✓ devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - ✓ potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
 - ✓ il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;
- 13.39 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al punto precedente.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R13 e R12;
 - derivanti dalle operazioni di recupero, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al punto precedente;
 - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- 13.40 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- 13.41 l'insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza. Della loro presenza e funzionalità deve essere dato riscontro nella comunicazione di fine lavori, fatti salvi i necessari adempimenti richiesti dalle norme in materia di videosorveglianza in ambiente di lavoro L. 300/1970;
- 13.42 deve essere presente un'area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati anche i servizi igienici per il personale;
- 13.43 deve essere presente un'area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Salvo diversa espressa autorizzazione della Provincia il quantitativo di rifiuti presente nell'area è da intendersi ricompreso nel quantitativo massimo previsto in stoccaggio (R13) nell'impianto. Della presenza, funzionalità e capacità massima di stoccaggio dell'area deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione;
- 13.44 l'impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- 13.45 l'impianto deve essere dotato di locali chiusi attrezzati, ovvero aree destinate al trattamento dei rifiuti adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotate di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
- 13.46 l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera di protezione ambientale; deve essere garantita la costante cura e manutenzione nel tempo della recinzione, della barriera di protezione ambientale e di tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale, assicurando l'attecchimento e l'irrigazione della barriera vegetale, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche per altre cause;
- 13.47 deve essere presente un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo e dell'accettazione in impianto. Della sua presenza e funzionalità deve essere data comunicazione alla Provincia entro 3 mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione;
- 13.48 le operazioni di lavaggio di automezzi, autocisterne e container possono essere effettuate esclusivamente in apposita sezione attrezzata; le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale ovvero

inviata ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento. Il sistema a tal fine adottato deve acquisire il preventivo assenso del Servizio Rifiuti;

- 13.49 devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.lgs. n. 81/2008 e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti o dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte);
- 13.50 l'impianto deve essere dotato di impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali mezzi e contenitori;
- 13.51 l'impianto deve essere dotato di impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ...), realizzato in conformità alle norme vigenti;
- 13.52 l'impianto deve essere dotato di impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- 13.53 l'impianto deve essere dotato di riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
- 13.54 l'impianto deve essere dotato di allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile ...);
- 13.55 l'impianto deve essere dotato di impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici;
- 13.56 i macchinari, i mezzi d'opera e le attrezzature utilizzati presso l'impianto devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte, per garantirne l'efficienza, mantenere i livelli di rumorosità e le emissioni di gas di scarico entro i limiti previsti dalle norme vigenti e/o indicati dal costruttore;
- 13.57 deve essere assicurata la regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia al trattamento dei rifiuti, nonché degli impianti tecnologici in base alle scadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge. A tal fine gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
- 13.58 devono essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti, compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento, prestando attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita;
- 13.59 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 13.60 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto. In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 13.61 è fatto obbligo alla Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
- 13.62 in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano sull'ambiente, nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, la Ditta deve informare tempestivamente la Provincia di Bergamo, il Comune di LEVATE, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. di Bergamo e il Gestore della fognatura e A.T.O. (questi ultimi due in caso di incidenti o eventi imprevisti che influiscano sullo scarico in fognatura) e adottare immediatamente tutte le attività previste dal Piano di emergenza e le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone i medesimi soggetti. Deve anche indicare le cause e le eventuali anomalie/difficoltà rilevate e quanto attuato per evitare che si ripetano;
- 13.63 fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, la Ditta deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento). Dovrà essere garantito un adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori, compresi gli autorespiratori in zone di facile accesso e in numero congruo e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente e sull'uomo;
- 13.64 il personale di ogni livello nell'impianto di gestione dei rifiuti deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81 del 2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell'art. 36 comma 9 del d.lgs. 81 del 2008;
- 13.65 per evitare in particolare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili;
- 13.66 i rifiuti destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la ditta, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione agli impianti di destinazione finale individuati come idonei al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero finale;
- 13.67 la ditta deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra, deve essere predisposta un'adeguata procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio distinte e separate);

RAEE

- 13.68 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 49 del 14/03/2014 ed, in particolare, di quanto indicato negli Allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs.;
- 13.69 presso le aree H non può esserci promiscuità tra rifiuti riconducibili al campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 (RAEE) ed altri rifiuti; pertanto, presso tali aree possono essere presenti in alternativa RAEE o altri rifiuti;

ROTTAMI METALLICI

- 13.70 deve essere rispettata la DGR n. 8/10222 del 28.09.2009 “determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- 13.71 i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto;
- 13.72 la ditta deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95);
- 13.73 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- ✓ descrizione della strumentazione utilizzata;
 - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
 - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
 - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
 - ✓ ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - ✓ modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - ✓ modalità di svolgimento dei controlli;
 - ✓ criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di “anomalia radiometrica”);
 - ✓ modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - ✓ tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 13.74 le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- ✓ individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - ✓ individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
 - ✓ azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - ✓ criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
 - ✓ valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;
 - ✓ indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ;
- 13.75 le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;

- 13.76 la ditta deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli “falsi positivi”, secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
- 13.77 l’esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all’impianto deve essere riportata nella casella “annotazioni” del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell’operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso);

PIANI

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il soggetto autorizzato deve provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

PIANO DI EMERGENZA

Il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere all’eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall’art. 26-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, come convertito dalla L. 01/12/2018, n. 132 allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Monica Castelli -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE - Ing. Giorgio Novati -	
DIRIGENTE DEL SERVIZIO - Dott. Claudio Confalonieri -	



Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via A. Moretti, 34 – 24121 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613 - C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it – info@pec.atobergamo.it – <http://www.atobergamo.it>

Allegato

Emissioni idriche in pubblica fognatura

OGGETTO: D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i., L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 s.m.i., R. R. 3 e 4 del 24 marzo 2006 - parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia presso l'insediamento ubicato in strada Cascina Benaglia n. 1 in comune di Levate (BG) - ditta BON METAL RECUPERI S.r.l.

Premesso che:

– la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;

– l'art. 48 comma 2, della suddetta legge regionale 26/03, modificata dalla legge regionale 21/10, disciplina le funzioni che l'Ente responsabile dell'ATO esercita tramite l'Ufficio d'ambito;

Dato atto che:

– il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha confermato all'ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio a decorrere dal 27/01/2015 e fino al 30/06/2019, pari alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale, Ufficio d'ambito Provincia di Bergamo;

– l'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo";

Vista la nota prot. n. 67602 del 29.10.18, con la quale la Provincia di Bergamo - Servizio Rifiuti, a seguito dell'istanza di richiesta di rilascio del progetto e autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto per lo svolgimento di operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti decadenti dal trattamento, ai sensi dell'art 208 del D.L.vo 152/2006, ha reso noto l'avvio del procedimento e richiesta pareri;

Rilevato che:

– la società BON METAL RECUPERI S.r.l., è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) D.D. n. 2100 del 18 novembre 2017, lett. G) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. L'istanza in argomento, prevede il passaggio al regime autorizzativo "ordinario" disciplinato dall'art. 208 del D.Lgs. D.L.vo. 152/06. Allo stato attuale, esercita l'attività di messa in riserva

e di recupero (R13 – R4) dei rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216, del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., ed è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue ai sensi del (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59);

- l'istanza presentata, prevede l'attività di recupero (R13-R12-R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti decadenti dal trattamento, ai sensi dell'art. 208, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. ed il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ai sensi dell'art 208 D.L.vo n. 152/2006;
- l'attività di gestione rifiuti svolta su superficie scolante impermeabile all'interno del perimetro di proprietà dell'azienda è assoggettata alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. b) del r. r. n. 4/2006;

Visto il progetto delle reti interne dell'insediamento, aggiornato e rappresentato dalla tavola 4 "Planimetria generale con rete fognaria" datata giugno 2018, aggiornamento ottobre 2018, che prevede:

- le aree nello stabilimento avranno le seguenti superfici, coperta 1.758 m² (capannoni A e B e tettoia), scoperta impermeabile in cls pari a 2.285 m², scoperta permeabile (area a verde a nord e aiuola a sud) per complessivi 357 m²;
- le acque di prima e seconda pioggia sono sottoposte a laminazione in vasche del volume complessivo di 95 m³, dove avviene un primo trattamento di dissabbiatura per decantazione e successivamente disoleazione con filtro a coalescenza. Lo scarico avverrà mediante pompa a portata controllata pari al massimo a Q_{max} = 10 l/s per ha di superficie scolante pari a 2,3 l/s, con contatore volumetrico. La linea di scarico è dotata di pozzetto di ispezione e prelievo campione ST1-SP1 (IC) a valle del trattamento e prima della confluenza con gli scarichi di acque reflue domestiche;
- le acque meteoriche dei pluviali delle coperture non subiranno nessun trattamento e saranno recapitate in suolo/sottosuolo mediante n. 3 pozzi perdenti;
- la rete fognaria nella quale recapita lo scarico è collegata all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Lurano (BG);

Accertato l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di procedibilità, come richiesto ai sensi dell'art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011;

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio d'Ambito di Bergamo;

Dato atto che:

- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.L.vo 152/2006, concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la Provincia approva il progetto e *"autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali"*;

Visti:

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";



- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell’art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell’Autorità d’ambito (art. 44, comma 1, lett .c) della l.r. 26/2003 s.m. i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito della provincia di Bergamo approvato dall’Assemblea d’Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 “Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell’art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l’applicazione dell’art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA”;
- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. n. 1840 del 16.05.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del Regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale AUA”;

Richiamato l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;



SI DISPONE

1. che lo scarico finale in pubblica fognatura, di acque di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento produttivo della società BON METAL ECUPERI S.r.l. strada Cascina Benaglia n. 1 in comune di Levate (BG), dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico Fognatura;
2. che i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, saranno verificati nel pozzetto/i di campionamento indicato/i nella tavola summenzionata, allegata al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale;
3. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) prima dell'attivazione del nuovo scarico conseguente all'ampliamento della superficie scolante, la ditta deve ottenere l'aggiornamento del permesso di allacciamento;
 - b) la ditta deve trasmettere comunicazione di inizio e fine lavori e data di attivazione del nuovo scarico. A lavori ultimati la ditta, ovvero il tecnico incaricato, dovrà sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato trasmettendola agli enti interessati. In questo contesto dovranno essere trasmesse le schede tecniche della vasca di laminazione e della pompa di rilancio delle acque meteoriche (curva caratteristica con individuazione del punto di lavoro, ovvero della portata sollevata in funzione della prevalenza nelle effettive condizioni di esercizio);
 - c) lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia, deve avvenire a portata controllata pari al massimo a 10 l/s per ha di superficie scolante (per 2.285 m², Q_{max} 2,3 l/s). Se per il rilancio sono installate n. due pompe è vietato l'esercizio contemporaneo delle due pompe, che devono funzionare alternativamente una di riserva all'altra, sollevando la Q_{max} prescritta;
 - d) lo scarico delle acque meteoriche dei piazzali (2.285 m²), considerando la piovosità media degli ultimi 5 anni in provincia di Bergamo (dati ARPA 2014-2018), è autorizzato per un volume annuo di 2.936 m³. Il dato è solo indicativo poiché essendo legata a precipitazioni atmosferiche, varia di anno in anno e non è prevedibile;
 - e) la ditta deve effettuare una pulizia periodica a secco del piazzale;
 - f) la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali deve essere dotata di adeguati dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali. Se nelle griglie dovesse affluire uno sversamento anomalo, l'operatore deve poter chiudere immediatamente il collegamento delle canaline/caditoie alla rete fognaria e avviare il liquido raccolto ad idoneo smaltimento. I piazzali dovranno essere tassativamente mantenuti in condizione di pulizia. Le operazioni di lavaggio della superficie scolante e la movimentazione di sostanze che potrebbero sversarsi sul piazzale possono essere eseguite dal personale solo dopo aver verificato la disponibilità della vasca di laminazione (in grado di ricevere i reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio);
 - g) la ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo, dell'inquinamento;
 - h) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione;
 - i) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione delle caratteristiche chimico - fisiche dello scarico, mediante



- l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, dovranno essere richiesti formalmente dal Gestore, nell'ambito della azione amministrativa intrapresa con il presente provvedimento. Le caratteristiche tecniche della strumentazione stabilite dal Gestore, saranno installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque S.p.A. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento;
- j) la ditta dovrà comunicare al Gestore, qualsiasi modifica o variante da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito;
 - k) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
 - l) il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento ad Uniacque di una tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, calcolata sulla base della denuncia annuale presentata al Gestore da parte del titolare stesso entro il 31 gennaio di ogni anno. Uniacque S.p.A., sulla base di quanto denunciato, procede alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura dei misuratori dell'acqua prelevata o dell'acqua scaricata (nel caso in cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si assume che i volumi d'acqua scaricati siano pari a quelli prelevati dall'acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento o comunque accumulati;
 - m) ritenuto che il presente parere è formulato unicamente per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Gli aspetti riguardanti il prelievo e la gestione delle reti da acquedotto, cui corrisponda uno scarico in pubblica fognatura, debbano trovare riscontro nei Contratti e Regolamenti d'Acquedotto vigenti, in capo alla società Uniacque S.p.A.;
4. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
 5. che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
 6. che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte della autorità competente;
 7. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo, ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
 8. che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
 9. ritenuto che la Provincia di Bergamo può esercitare, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta del



decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:

- ◆ alla sospensione dell'autorizzazione;
- ◆ alla revoca dell'autorizzazione.

10. di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
11. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia di Bergamo ed alla società Uniacque S.p.A.;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
13. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

Bergamo, febbraio 2019

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

